

**Estratto della Lettera Circolare
del Servizio Nazionale per l'Insegnamento della Religione Cattolica
della Conferenza Episcopale Italiana**

Roma 27 Luglio 2010

2. La gestione degli organici

I mesi estivi vedono gli uffici impegnati nelle operazioni di mobilità e di nomina degli insegnanti. Non mancano le difficoltà, principalmente dovute a due ordini di motivi: da un lato, le contrazioni orarie che determinano riduzioni nell'organico complessivo; dall'altro, le forzature interpretative che in queste operazioni tendono a instaurare prassi difformi dalla disciplina normativa pattizia.

In alcune regioni si registra un diffuso decremento demografico che, unito alle nuove e più rigide regole di costituzione degli organici, determina un calo nel numero di ore dell'Irc. Il principio che si ritiene di dover seguire in questi casi è quello del rispetto delle quote del 70% e del 30%, che devono essere entrambe interessate dalla riduzione: sarebbe scorretto garantire solo gli Idr di ruolo, scaricando eventuali riduzioni orarie sugli Idr incaricati, ma non va nemmeno chiesto agli Idr di ruolo di rinunciare ad alcune ore di insegnamento per tamponare situazioni di particolare disagio. Rispettare la norma, a maggior ragione in questi casi, risulta la migliore forma di rispetto della dignità delle persone.

Nei limiti del possibile, gli Idr di ruolo devono occupare non più del 70% dei posti complessivamente disponibili. Va però ricordato che in alcune diocesi, al momento dell'ingresso in ruolo, anche d'intesa con l'Ordinario diocesano, questo tetto è stato superato, ma solo dove ciò è avvenuto in misura facilmente riassorbibile si è potuto negli anni successivi riequilibrare la situazione con pensionamenti o altre dinamiche territoriali. È opportuno che gli uffici diocesani vigilino affinché, nei casi previsti, si applichi la clausola contenuta nell'art. 2, c. 5 del CCNI sulle utilizzazioni del 15-7-2010 che, come negli anni scorsi, consente di completare l'orario rimanendo a disposizione della scuola qualora la riduzione sia contenuta entro un quinto dell'orario d'obbligo. Visto che gli Idr non hanno una titolarità sulla scuola, la clausola è stata interpretata (da ultimo con nota ministeriale del 29-7-2009, prot. AOODGPER 11760) nel senso di applicarla al complessivo organico diocesano per un numero limitato di insegnanti.

Sempre in materia di mobilità si ricorda, inoltre, che il principio della *nomina d'intesa* va salvaguardato in tutte le operazioni, e che non può essere disposto alcun trasferimento senza l'intesa con l'Ordinario diocesano. Questo principio consente all'Ordinario, al quale compete la valutazione complessiva in ordine al bene degli alunni, delle loro famiglie, della scuola, dell'Irc e degli stessi Idr, anche la possibilità di trasferire un Idr di ruolo che non ne abbia fatto richiesta. Naturalmente in questi casi, occorre agire in dialogo con gli insegnanti interessati, perché rimanga vivo il loro rapporto di fiducia nell'operato dell'Ordinario e non si ingenerino sospetti che possono dar luogo a malumori o a spiacevoli contenziosi.

In occasione della determinazione degli organici va infine prestata attenzione ai possibili abusi che si dovessero verificare a causa di accorpamenti di alunni avvalentisi, collocazioni orarie penalizzanti, uso improprio della modulistica per le iscrizioni, ecc. Ove ciò accadesse i Responsabili diocesani sono pregati di segnalare i casi al Servizio Nazionale, in maniera circostanziata, perché possa intervenire presso il Ministero in modo documentato.